

CAMERA DEI DEPUTATI N. 37-A**RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE****(FINANZE E TESORO)****(RELATORE VALSECCHI)**

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE**d'iniziativa del Deputato GENNAI TONIETTI ERISIA***Annunziata il 27 luglio 1953***Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703,
recante disposizioni in materia di finanza locale***Presentata alla Presidenza l'11 dicembre 1953*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Corrisponde agli interessi del Paese favorire sempre più il consumo del metano, che si traduce in un innegabile vantaggio dal punto di vista economico e valutario.

La diffusione dell'uso di questo combustibile nazionale, nel settore del riscaldamento, è tuttavolta ostacolata dalla elevatezza dell'imposta comunale di consumo, attualmente liquidata col criterio della proporzionalità in applicazione dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Ne consegue che il vantaggio economico derivante all'utente, per effetto della sostituzione del metano al carbone e all'olio combustibile, viene per buona parte assorbito da detta imposta, con la conseguenza che, per gli usi di riscaldamento, risulta soffocato ogni incentivo a preferire il metano agli altri combustibili.

Dall'esame della tabella allegata si evince, infatti, che il trattamento fiscale, riservato

dalle vigenti leggi al gas per gli usi di riscaldamento, crea condizioni di maggior favore nei confronti del carbone e dell'olio combustibile, tenuto pur conto, per quest'ultimo, dell'aumento della imposta di fabbricazione, di cui al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878.

Il metano ed il gas di fossile sono i soli combustibili sui quali grava e l'imposta di consumo erariale e quella comunale. Il carbone e l'olio combustibile pagano invece, oltre l'imposta generale sull'entrata, scontata anche dai suddetti combustibili gassosi, alcuni diritti erariali e, l'olio combustibile, sconta altresì l'imposta di fabbricazione.

Cionondimeno il metano su ogni 10 mila calorie, che corrispondono a circa un metro cubo di prodotto, sopporta un maggior onere di:

lire 4,437 rispetto al carbone Sulcis;
lire 3,729 nei riguardi del carbone estero;
lire 1,236 nei confronti dell'olio combustibile.

Con la riduzione dell'imposta di consumo comunale a lire 1,50 per metro cubo, il carico fiscale del metano rispetto agli altri combustibili viene ad essere il seguente:

- metano lire 2,30 per ogni 10 mila calorie;
- carbone Sulcis lire 0,37 per ogni 10 mila calorie;
- carbone estero lire 1.08 per ogni 10 mila calorie;
- olio combustibile per forni e caldaie lire 3,58 per ogni 10 mila calorie.

I combustibili suddetti possono essere indifferentemente impiegati per gli usi di riscaldamento. Ne consegue che il provvedimento sottoposto al vostro esame e tendente ad ottenere la riduzione dell'imposta comunale di consumo sul gas a lire metro cubo 1,50, per gli usi anzidetti, viene considerato necessario ed improrogabile onde diminuire, riducendola entro limiti più equi, la grande sperequazione fiscale esistente nei confronti del Sulcis e del carbone estero. Con la riduzione dell'imposta di consumo di cui è discorso, il metano, per effetto dell'aumento

della imposta di fabbricazione sull'olio combustibile, in vigore dal 4 dicembre 1953, viene a trovarsi in condizioni di leggero favore solo nei confronti di quest'ultimo prodotto.

La migliore condizione che viene ora a crearsi è giustificata dal fatto che, trattandosi di un combustibile di ottime caratteristiche e di produzione nazionale, la sua diffusione non può che essere fonte di evidenti benefici nell'interesse del Paese.

D'altro canto la stessa diffusione sarà tale da compensare il danno che può derivare agli Enti locali a seguito della riduzione dell'imposta, che verrebbe ad essere liquidata in misura fissa.

La presente proposta di legge fu già approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1953, ma non poté ottenere l'approvazione del Senato della Repubblica, cui fu trasmessa in data 7 marzo 1953.

Per questo è ora nuovamente sottoposta al vostro esame e la vostra Commissione Finanze e Tesoro ve ne propone l'approvazione.

VALSECCHI. *Relatore.*

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

IMPOSTE E DIRITTI CHE GRAVANO SUL METANO, GAS DI FOSSILE, CARBONE NAZIONALE, CARBONE ESTERO E OLIO COMBUSTIBILE AI PREZZI MEDI OGGI CORRENTI

COMBUSTIBILI	Unità di misura	Poteri calorifici considerati K-cal.	Prezzo per unità di misura al netto di imposte Lire	I. G. E.		Dritti vari per unità di misura Lire	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta consumo		Totale imposte e diritti vari		Incremento percentuale del prezzo per imposte e diritti vari
				ad valorem %	per unità di misura Lire			erariale Lire	comunale Lire	per unità di misura Lire	per 10 000 calorie Lire	
Metano	mc.	9.100	8,65	4,50	0,389	—	—	0,20	3,79	4,379	4,812	50,62
Gas di fossile (a)	mc.	3.500	28 —	3 —	0,840	—	—	0,20	1,50	2,540	7,257	9,07
Carbone Sulcis	Kg.	6.500	12,056	4 —	0,244	—	—	—	—	0,244	0,375	2,02
Carbone estero.	Kg.	7.500	14,888	6 —	0,709	0,103	—	—	—	0,812	1,083	5,45
Olio combustibile denso per forni e caldaie (b)	Kg.	10.500	9,545	4 —	0,620	0,035	3,10	—	—	3,755	3,576	39,34

Note. — Per il metano l'ammontare delle imposte per 10.000 calorie si riduce a lire 2,30 se si porta l'imposta comunale a lire 1,50 al metro cubo.

(a) Prezzo praticato dall'Officina gas di Roma durante il mese di ottobre 1953.

(b) Prezzo rilevato dal listino settimanale della Camera di commercio di Milano per il mese di novembre 1953.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nella tariffa massima dell'imposta di consumo, prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 agosto 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, alla voce: « gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici », è aggiunta la seguente nota:

« Sul gas impiegato per riscaldamento l'imposta si applica in ogni caso con l'aliquota di lire 1.50 per metro cubo ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.